Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2026
(OR. en)

6302/25
COR 3

EF 34
ECOFIN 162
DELACT 10
ECB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 8403 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2025/1190 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri utilizzati per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo di svolgere test di penetrazione guidati dalla minaccia, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l'ambito, l'approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco *(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2025/1190, 18 giugno 2025)*

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 8403 final.

All.: C(2026) 8403 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.11.2026
C(2026) 8403 final

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2025/1190 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri utilizzati per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo di svolgere test di penetrazione guidati dalla minaccia, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l'ambito, l'approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2025/1190, 18 giugno 2025)

RETTIFICA

del regolamento delegato (UE) 2025/1190 della Commissione, del 13 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri utilizzati per identificare le entità finanziarie che hanno l'obbligo di svolgere test di penetrazione guidati dalla minaccia, i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetti incaricati dello svolgimento dei test interni, i requisiti concernenti l'ambito, l'approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase dei test, i risultati, la chiusura e le fasi correttive e il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2025/1190, 18 giugno 2025)

Alla pagina 3, considerando 10,

anziché: «(10) [...] Per lo stesso motivo, i membri del team di controllo dovrebbero avere una conoscenza approfondita dell'entità finanziaria, delle mansioni e del posizionamento strategico del responsabile del team di controllo, avere l'anzianità richiesta e avere accesso al consiglio di amministrazione. […]»,

leggasi: «(10) [...] Per lo stesso motivo, i membri del team di controllo dovrebbero avere una conoscenza approfondita dell'entità finanziaria, delle mansioni e del posizionamento strategico del responsabile del team di controllo, avere l'anzianità richiesta e avere accesso all'organo di gestione. […]».

Alla pagina 9, articolo 2, paragrafo 2, lettera f), punto ii), punti 1) e 2),

anziché: «1) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

2) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;»,

leggasi: «1) valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;».

Alla pagina 13, articolo 7, paragrafo 1, lettera f), punto iv),

anziché: «iv) non sia alle dipendenze di un soggetto che fornisce analisi delle minacce che svolge simultaneamente compiti appartenenti al blue team per un'entità finanziaria, un fornitore terzo di servizi TIC o un fornitore intragruppo di servizi TIC coinvolto nel TLPT, né fornisca servizi a tale soggetto;»,

leggasi: «iv) non sia alle dipendenze di un soggetto che svolge simultaneamente compiti appartenenti al blue team per un'entità finanziaria, un fornitore terzo di servizi TIC o un fornitore intragruppo di servizi TIC coinvolto nel TLPT, né fornisca servizi a tale soggetto;».

Alla pagina 29, allegato VIII, lettera a), punto vi), punto 2),

anziché: «2) se l 'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, è stato utilizzato dall'entità finanziaria;»,

leggasi: «2) se l 'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, è stato utilizzato dall'entità finanziaria;».